

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 11/09/2025

FATTO

In data 06/07/2018, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 30.000,00, da rimborsare in 120 rate di euro 250,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile. Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 1.380,00 per commissioni intermediazione creditizia, di euro 780,00 per commissioni di attivazione e di euro 300,00 per commissioni di gestione pratica. Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2022 in corrispondenza della rata nr.48 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 1.296,00 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura, nonché il rimborso di euro 156,11 a titolo di commissione di estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario convenuto evidenzia la sussistenza di un'ordinanza di rinvio pregiudiziale, sollevato dal GdP di Palermo, al fine di sottoporre il quesito interpretativo circa le tra loro difformi pronunce "Lexitor" e "UCBA" in materia di costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. In ragione di ciò, l'intermediario

richiede la sospensione del procedimento. Nel merito ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo la natura up front delle commissioni di intermediazione e dei costi di attivazione accessorie, in quanto volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. L'intermediario eccepeva altresì l'insussistenza del diritto alla ripetizione delle commissioni di anticipata estinzione nonché la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.

DIRITTO

1) Nel caso in esame, occorre preliminarmente valutare la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dalla parte resistente, la quale ha allegato l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12.10.2024 con la quale lo stesso ha disposto la sospensione di un giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto, rimettendo alla CGUE la questione dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008\48.

Si precisa che non è presente in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla CGUE. Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo con la decisione n. 1500 del 11.02.2025, secondo cui "va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussiste neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti".

2) Il contratto è stato stipulato in data 06/07/2018.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non

potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 “Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

3) Il contratto de quo, stipulato in data 06/07/2018, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti. Il Collegio alla luce degli orientamenti consolidati dei Collegi Territoriali ritiene che le spese di attivazione hanno natura up-front in quanto si fa riferimento ad attività preliminari alla conclusione del contratto. Ritiene parimenti la natura up front delle commissioni di intermediazione creditizia, in quanto la clausola contrattuale fa rinvio al conferimento dell'incarico all'agente che circoscrive le attività alla fase istruttoria. Le commissioni di gestione pratica sono considerate recurring, come da contratto, poiché si tratta di attività ricorrenti, inerenti la gestione del finanziamento.

Il Collegio, in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,81%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,44%						
commissioni d'intermediazione creditizia				1.380,00 €	Up front	Curva degli interessi	530,47 €		530,47 €
commissioni di attivazione				780,00 €	Up front	Curva degli interessi	299,83 €		299,83 €
commissioni di gestione pratica				300,00 €	Recurring	Pro rata temporis	180,00 €	180,00 €	0,00 €
Totale									830,30 €

4) Parte ricorrente chiede il rimborso di euro 156,11 a titolo di commissione di estinzione anticipata. In merito, si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso in tema di penale di estinzione anticipata, il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” Rientrando l’indennizzo richiesto nelle soglie di legge e senza alcuna giustificazione di esclusione fornita dal ricorrente il Collegio dichiara non dovuto il rimborso della commissione di estinzione anticipata.

5) Non merita accoglimento la richiesta di euro 200,00 a titolo di assistenza difensiva sostenuta per la presentazione del ricorso alla luce della serialità dei ricorsi in essere per tale tipologia di controversie.

6) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 830,30, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 830,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI